



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Lampedusa

AI VEDASI ELENCO INDIRIZZI


VIA PEC – ALLEGATI 2

Argomento: Ordinanza n° 17/2017 – (ORDINANZA SPERIMENTALE INTEGRATIVA
ALL'ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE PER L'ISOLA DI LAMPEDUSA)

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si trasmette, in allegato, copia dell'ordinanza in argomento emessa da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 11.07.2017.

D'ordine

SC.1°Cl. Scelto Np/Pn SILVESTRI Enrico





**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
LAMPEDUSA**

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
PROCURA DELLA REPUBBLICA c/o il
TRIBUNALE
QUESTURA
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Prefettura.agrigento@interno.it
92100 - AGRIGENTO

Gab.quest.ag@pecps.poliziadistato.it
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
COMANDO MARITTIMO SICILIA
MARIDROGRAFICO GENOVA

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
m.sicilia.coan@marina.difesa.it

maridrografico.genova@postacert.difesa.it
maricomlog@postacert.difesa.it (SOLO PER
DEMANIO)

MARICOMLOG NAPOLI

maritecnofari.sp@postacert.difesa.it
marifari.messina@postacert.difesa.it

MARITECNOFARI LA SPEZIA
MARIFARI MESSINA

VIA PEC

CAPITANERIE DI PORTO (TUTTE)
UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI (TUTTI)
UFFICI LOCALI MARITTIMI (TUTTI)

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI
STAZIONE CARABINIERI (P.P. MM/NN)
STAZIONE CARABINIERI
Aeronautica Militare
COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI
FINANZA
BRIGATA GUARDIA DI FINANZA (P.P. OTC)

92100 - AGRIGENTO
92010 - LAMPEDUSA
92010 - LINOSA
92010 - Lampedusa
92100 - AGRIGENTO

92010 - LAMPEDUSA

DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO

92010 - LAMPEDUSA

COMUNE
VIGILI URBANI
ENAC

92010 - LAMPEDUSA E LINOSA
polmunlampedusa@libero.it
aero.lampedusa@enac.gov.it

USTICA LINES
AGENZIA MARITTIMA STRAZZERA
AGENZIA TRICOLI E NUARA
SOCIETÀ NAVIGAZIONE SICILIANA
TRAGHETTI DELLE ISOLE
Associazione Armatori (Piero Billeci)
Co.Ge.Pa.
Pietro Riso ANAPI Pesca

91100 - TRAPANI
92010 - LAMPEDUSA
pempedocle@siremar.it
SIREMAR@SIREMAR.IT
INFO@TRAGHETTIDELLEISOLE.IT
Piero.billeci@libero.it
totomartello@libero.it
pietroriso@alice.it

DISTRIBUZIONE INTERNA
SEZIONE TECNICA
MEZZI NAUTICI
SEZIONE OPERATIVA



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
LAMPEDUSA**

Piazza Castello n.18, 92010 Lampedusa e Linosa (AG) – centralino / Sala Operativa 0922970141
Posta elettronica: uclampedusa@mit.gov.it – posta certificata: cp-lampedusa@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 17/2017

**ORDINANZA SPERIMENTALE INTEGRATIVA ALL'ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
PER L'ISOLA DI LAMPEDUSA**

Il Tenete di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Lampedusa,

- VISTA** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 14/2017 in data 29.06.2017 con la quale, al fine di emanare uno strumento normativo che mantenga elevato il livello di sicurezza delle attività balneari a tutela della salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e dell'ecosistema marino, sono state disciplinate per gli aspetti di competenza tutte quelle attività che normalmente vengono esercitate lungo il litorale durante la stagione balneare per gli ambiti costieri di competenza di questo Circondario Marittimo;
- VISTO** il D.D.G. n.476 del 01 giugno 2007, emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento del Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, concernente la disciplina in ordine all'utilizzo delle spiagge e delle strutture balneari;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti, posti in capo di questa Autorità Marittima, relativi alla sicurezza dell'attività balneare e tutti gli usi ricreativi del mare, inclusi quelli di natura diportistica, lungo il litorale del Circondario marittimo di Lampedusa nella particolare realtà delle coste sud dell'isola maggiore, allo scopo di tutelare l'interesse primario alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione;
- VISTA** la Legge 03.04.1989, n. 147, recante "Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28.09.1994, n. 662, recante "Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare" adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato;
- VISTA** la Legge 6.12.1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";
- VISTO** Decreto ministeriale 21 ottobre 2002 "Istituzione dell'area marina protetta denominata "Isole Pelagie" (G.U. della Repubblica Italiana n. 14 del 18 gennaio 2003);
- VISTO** il Decreto Ministeriale 04 febbraio 2008 "Approvazione del Regolamento di disciplina dell'Area Marina Protetta isole Pelagie";
- VISTO** il Disciplinare integrativo 2017 di attuazione del Regolamento di Esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta "Isole Pelagie" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.64 del 06 giugno 2017;
- VISTI** i DD.AA. 291/44, 16.5.95 - 533/44, 11.8.95 di istituzione della "Riserva Naturale Orientata" Isola di Lampedusa;
- VISTA** la Legge 8 luglio 2003, n. 172 "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"

Indirizzo e-mail: uclampedusa@mit.gov.it – P.E.C. cp-lampedusa@pec.mit.gov.it

Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it



- da diporto e del turismo nautico”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171 - “Codice della nautica da diporto ed il Decreto Ministeriale 29.07.2008, n. 146 - ”Regolamento di attuazione al Codice della Nautica da Diporto”;
- VISTO** in particolare l’art. 91 del sopra citato D.M. 29.01.2008, n. 146, con il quale è stato introdotto l’obbligo per ogni subacqueo in immersione di segnalarsi con il galleggiante (pallone rosso, bandiera rossa con fascia diagonale bianca etc.) di cui all’articolo 130 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639;
- VISTE** le circolari prot. n° 5171242-A.2.50 in data 07.05.1994, n° 5171080-A.2.50 in data 10.04.1995 e n° 5171328-A.2.50 in data 20.05.1994 del Ministero dei Trasporti della Navigazione aventi per oggetto “disciplina dell’uso della spiagge e delle zone mare destinate alla balneazione”;
- VISTO** il dispaccio n. 02.01.04/34660 datato 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”, con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza;
- VISTI** i protocolli d’intesa sottoscritti in data 21 novembre 2000 e 18 dicembre 2013 tra l’Associazione Croce Rossa Italiana ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera relative al soccorso marittimo, attività esercitative finalizzate al soccorso sanitario di naufraghi, attività formative in tema di primo soccorso sanitario e sicurezza in acqua;
- RECEPITE** le linee di indirizzo impartite dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di disciplina delle attività balneari;
- VISTE** le risultanze degli incontri avvenuti negli ultimi anni con le istituzioni Legambiente Ente Gestore “RNO Isola di Lampedusa”, Comune di Lampedusa, AMP Isole Pelagie;
- VISTA** la propria mail datata 17.05.2017 con la quale la Scrivente ha sottoposto la bozza della presente Ordinanza di Sicurezza Ente Gestore “RNO Isola di Lampedusa”, AMP Isole Pelagie per le valutazioni di rispettiva competenza;
- VISTA** la riunione tenutasi in data 28.06.2017 presso il Comune di Lampedusa e Linosa, al quale ha preso parte anche il personale dell’AMP e della RNO, nell’ambito del quale è stata analizzato il presente progetto sperimentale con esito positivo;
- VISTA** la nota assunta al prot.n.8860 del 10.07.2017 con la quale la Lega Navale Italiana - Sezione di Lampedusa, al fine di continuare nella promozione di iniziative per l’implementazione della cultura marinaresca, con particolare riferimento alla disciplina della vela, ha richiesto, per la messa in acqua delle derive, la possibilità di utilizzare una porzione dello specchio acqueo del porticciolo di Cala Pisana;
- VISTA** la nota assunta al prot.n.8924 del 11.07.2017 con la quale la Croce Rossa Italiana – Comitato Nazionale, ha fornito la propria disponibilità, nell’ambito del progetto “Welch(h)ome Volunteers”, ad attivare un servizio di pattugliamento delle spiagge presso l’isola di Lampedusa, realizzato attraverso l’impiego di un’idroambulanza attrezzata con a bordo personale volontario in possesso della qualifica OPSA;
- CONSIDERATO** che il litorale del Circondario Marittimo di Lampedusa, del quale la RNO Isola di Lampedusa è parte integrante ed assoggettato alla particolare disciplina delle Aree Protette, è di conformazione e morfologia assai varia, caratterizzato sia da



NUMERO BLU PER L’EMERGENZA IN MARE: “1530”

Indirizzo e-mail: uclampedusa@mit.gov.it – P.E.C. cp-lampedusa@pec.mit.gov.it

Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it



	arenili di varia dimensione, c.d. “pocket beach”, che da coste frastagliate ovvero a picco, con fondali, in molti casi, in repentino degrado;
DATO ATTO	che le cale e gli arenili della costa a Sud dell’isola di Lampedusa sono raggiungibili unicamente via mare, a mezzo di unità da diporto private o tramite l’ausilio del servizio di trasporto passeggeri delle unità da traffico a tal fine autorizzate dall’Ente Gestore dell’Area Marina Protetta;
DATO ATTO	altresì che talune cale dell’Isola di Lampedusa sono raggiungibili anche via terra ma tramite sentieri di complessa percorrenza e pertanto sono prevalentemente raggiunte via mare;
DATO ATTO	che l’Ente Gestore ha individuato con proprio disciplinare le aree di ancoraggio, al fine di consentire il soddisfacimento delle esigenze dell’utenza diportistica, tutelando al contempo l’ecosistema marino ed in particolare le praterie di posidonia;
CONSIDERATO	che sostanzialmente nelle predette cale l’ormeggio in sicurezza alla fonda delle unità da diporto ricade ad una distanza media dalla costa sabbiosa d’interesse in ogni caso inferiore ai 200 metri stabiliti all’art. 2, comma 1 dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare e pertanto l’ormeggio di un’unità in sicurezza, a ridosso dagli effetti di vento e corrente mediamente presenti nell’isola di Lampedusa non può ricadere ad una distanza superiore di 200 metri dall’arenile;
DATO ATTO	che la necessità principale di salvaguardare l’ecosistema marino e costiero sconsiglia la predisposizione di corridoi di atterraggio atti a favorire lo spiaggiamento delle unità da diporto al fine di preservare l’arenile da ogni azione meccanica tesa ad asportare sabbia dallo stesso;
CONSIDERATO	quanto premesso, risulta necessario procedere ad emanare in via sperimentale una disciplina di dettaglio per contemperare la preminente esigenza di salvaguardia della vita umana in mare dei bagnanti con la necessità di mantenere un elevato standard di sicurezza della navigazione, garantendo al contempo un riparo/ridosso sicuro alle unità nautiche e contestualmente salvaguardando l’ecosistema e i “posidonieti” esistenti nelle località di seguito individuate;
DATO ATTO	che per contemperare tali divergenti esigenze è necessario procedere ad una regolamentazione parzialmente dissimile dalle ordinarie previsioni della vigente ordinanza di sicurezza balneare, la quale rimarrà comunque in vigore nelle località non oggetto della presente;
DATO ATTO	che in via sperimentale per la presente stagione balneare sono state individuate le seguenti località: Cala Pulcino, Isola dei Conigli, Cala Madonna, Cala Croce, Cala Pisana, Cala Creta, Mare Morto; con riserva di valutare altre località per le successive stagioni balneari all’esito delle risultanze della corrente stagione estiva, anche quale potenziale studio per gli eventuali benefici all’ecosistema marino e costiero;
IMPREGIUDICATO	il potere di modifica/revoca di questa Autorità Marittima, qualora nella concreta applicazione della presente Ordinanza dovessero emergere profili di criticità non rilevati/emersi in sede di valutazione teorica, con il verificarsi di eventuale congestionamento degli specchi acquei, con grave pregiudizio per la sicurezza della navigazione e della balneazione;
VISTI	il Codice Internazionale dei Segnali (C.I.S.) e la Legge 10.12.1977, n. 1085, ratificante il Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG 72);
VISTI	gli artt. 17, 30, 68, 79, 81, 1161, 1164, 1168, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
VISTI	gli atti d’Ufficio;



NUMERO BLU PER L’EMERGENZA IN MARE: “1530”

Indirizzo e-mail: uclampedusa@mit.gov.it – P.E.C. cp-lampedusa@pec.mit.gov.it

Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it



ORDINA
ARTICOLO 1
VIGENZA

1. La presente ordinanza, in via sperimentale, vige per il **periodo compreso tra il 15.07.2017 ed il 15.09.2017**, nelle seguenti località ricadenti nell'isola di Lampedusa, meglio individuate negli allegati cartografici ed all'interno delle aree individuate dalle coordinate (WGS 84) sotto riportate:

1. Cala Pulcino:

A) LAT 35° 30.868' N – LONG 012° 33.060' E

B) LAT 35° 30.843' N – LONG 012° 33.144' E

2. Isola dei Conigli (delimitazione zona A – AMP):

J1) LAT 35° 30.583' N – LONG 012° 33'.366' E (in costa)

J) LAT 35° 30.366' N – LONG 012° 33'.516' E

K) LAT 35° 30.366' N – LONG 012° 33'.766' E

K1) LAT 35° 30.566' N - LONG 012° 33'.783' E (in costa)

3. Cala Madonna:

A) LAT 35° 30.090' N – LONG 012° 35.350' E

B) LAT 35° 30.060' N – LONG 012° 35.410' E

4. Cala Croce:

A) LAT 35° 30.020' N – LONG 012° 35.514' E

B) LAT 35° 30.009' N – LONG 012° 35.598' E

5. Cala Pisana:

A) LAT 35° 30.270' N – LONG 012° 37.332' E

B) LAT 35° 29.288' N – LONG 012° 37.458' E

C) LAT 35° 30.252' N – LONG 012° 37.470' E

6. Cala Creta:

A) LAT 35° 30.641' N – LONG 012° 37.493' E

B) LAT 35° 29.733' N – LONG 012° 37.490' E

7. Mare Morto:

A) LAT 35° 30.888' N – LONG 012° 37.626' E

B) LAT 35° 30.882' N – LONG 012° 37.692' E

2. Le aree di cui ai punti 1, 3, 4, 5, 6 e 7 saranno delimitate e segnalate tramite un'unica cima galleggiante riportante gavitelli di colore giallo (cima tarozzata), saldamente ancorati al fondo, posti a distanza massima di metri 10 (dieci) l'uno dall'altro;
3. L'area di cui al punto 2 (Zona A Isole dei Conigli) sarà segnalata mediante il posizionamento di gavitelli di colore giallo saldamente ancorati al fondo e posti a distanza massima di metri 50 l'uno dall'altro. Ai fini della sicurezza della navigazione, non dovrà essere apposta la cima galleggiante di collegamento tra i gavitelli.
4. È assolutamente vietato ormeggiarsi alle cime tarozzate ed ai gavitelli che delimitano le aree sopra indicate.



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"
Indirizzo e-mail: uclampedusa@mit.gov.it – P.E.C. cp-lampedusa@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it



5. La presente Ordinanza è da ritenersi vigente unicamente e solo in presenza di cime tarozzate regolarmente posizionati a cura dell'Ente Gestore A.M.P. Isole Pelagie e/o dal Comune di Lampedusa ai sensi della deroga prevista all'art. 5, comma 2 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare, e che a fronte dell'assenza degli stessi, anche per parziale momentanea e fortuita rottura della cima, vigono le disposizioni dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare.
6. Presso località Cala Pisana, i segnalamenti riportati in allegato n.4, saranno apposti a cura dalla Lega Navale Italiana – Sezione Lampedusa, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza in occasione dell'atterraggio/partenza delle piccole unità a vela.

ARTICOLO 2 ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 2, comma 1¹ della propria Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente la fascia di mare ricompresa tra l'arenile ed il cavo tarozzato è riservata unicamente e prioritariamente alla balneazione.
2. Il bagnante che intenda nuotare al di fuori delle acque individuate dal comma precedente è obbligato, al fine di essere facilmente individuabile, a segnalare la propria presenza con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, ovvero con bandiera ALFA del Codice Internazionale dei Segnali (C.I.S.), collegato ad una sagola di lunghezza non superiore a 10 (dieci) metri.
3. Coloro i quali praticano la balneazione provenendo da un'unità alla fonda possono nuotare attorno alla stessa entro un raggio di 15 metri dall'unità, senza le dotazioni di cui al comma precedente. In tal caso, a bordo dell'unità, dovrà essere presente almeno una persona che svolga le funzioni di "vedetta" per i bagnanti, allertando all'occorrenza con qualsiasi dispositivo visivo e/o sonoro i bagnanti stessi e le unità in eventuale avvicinamento.
4. Negli specchi acquei di cui al comma 1 del presente articolo **É VIETATO:**
 - a) il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf e kite-surf compresi i natanti da spiaggia, ovvero i natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili. Dal divieto di transito sono esentati i mezzi dello Stato impegnati nelle proprie attività d'Istituto o da quelli diversi, impiegati d'ausilio a dette attività ed a ciò espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima. A tal fine, sarà necessario, nel corso dell'installazione, prevedere un sistema di sgancio della cima tarozzata tra i primi due gavitelli siti sulla sinistra della linea di boa, fronte mare. Tali gavitelli dovranno riportare la scritta "Accesso d'emergenza".
 - b) l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvi i casi regolarmente autorizzati dalle Autorità Competenti;
 - c) le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, possono raggiungere la riva o prendere il largo utilizzando esclusivamente appositi corridoi di lancio ai soli fini dell'atterraggio e per il tempo strettamente necessario all'imbarco e sbarco dalle stesse purché a lento moto (minima velocità di manovra).

ARTICOLO 3 ZONE DI MARE CONCESSE ALL'ANCORAGGIO E LA NAVIGAZIONE

1. Nelle zone di mare ricomprese tra i cavi tarozzati ed il limite di 200 metri dalla costa è concessa la navigazione e l'ancoraggio alle seguenti condizioni ed obblighi:
 - a) navigazione ad una velocità massima di 3 nodi o comunque minima velocità di manovra;
 - b) obbligo di istituzione del servizio di vedetta per evitare eventuali presenze a mare di bagnanti;
 - c) possibilità di ormeggio alla fonda solo su fondale sabbioso nelle sole aree stabilite dall'Ente Ge-

¹ "La fascia di mare estesa per una distanza sino a 200 metri dalle spiagge o dalle coste rocciose e di 100 metri dalle coste a picco è, di norma, prioritariamente destinata alla balneazione".



- store A.M.P. con proprio disciplinare;
- d) obbligo di transito di qualsiasi unità oltre i 10 metri da un'altra unità alla fonda;
 - e) obbligo di ormeggio alla fonda ad una distanza non inferiore a 10 metri l'una dall'altra, con eventuale possibilità di ormeggi a pacchetto, in parziale deroga, solo con espresso consenso del conduttore di ogni unità interessata e comunque accertandosi che non vi siano bagnanti nello specchio acqueo impegnato per la manovra di evoluzione;
 - f) adozione di misure aggiuntive sulla base della buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo;
 - g) utilizzo di sirene o fischi e comunque qualsiasi ulteriore dispositivo visivo/sonoro in grado di segnalare la propria presenza, se necessario;
 - h) transitare ad una distanza non inferiore ai 2 metri dal limite esterno dei cavi tarozzati.

ARTICOLO 4

SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ISOLA DEI CONIGLI E PRESSO LE ALTRE ZONE DIFFICILMENTE RAGGIUNGIBILI VIA TERRA

1. Presso la Spiaggia dei Conigli, considerato il vasto numero di persone che nel periodo estivo frequenta tale arenile, in virtù delle difficoltà di intervenire in tempi brevi sia via mare che via terra, il Comune di Lampedusa e Linosa, d'intesa con la Riserva Naturale Orientata di Lampedusa e l'Area Marina Protetta Isole Pelagie, dovrà predisporre una postazione di primo soccorso provvista delle dotazioni di cui all'art.5 comma 8 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n.14/2017, al quale aggiungere obbligatoriamente un defibrillatore portatile semiautomatico (D.A.E.), disponendo di personale abilitato al primo soccorso sanitario e all'uso del suddetto dispositivo (BLS-D).
2. Qualora gli Enti di cui al precedente punto 1 non dovessero riuscire, per la stagione in corso, ad attivare il servizio suddetto, dovranno darne comunicazione scritta alla scrivente Autorità Marittima. Al fine di garantire un'adeguata cornice di sicurezza alle attività balneari, l'intervento di primo soccorso via mare verrà garantito dal personale della Croce Rossa attraverso l'idroambulanza attrezzata con a bordo personale in possesso della qualifica OPSA (Operatore Polivalente di Salvataggio in acqua); tale mezzo, ad ogni modo dovrà pattugliare il litorale, sempre al di fuori delle aree riservate alla balneazione di cui all'Ordinanza di Sicurezza Balneare n.14/2017 e le deroghe stabilite dalla presente Ordinanza, entrando nelle suddette aree solo in caso di emergenza e previa richiesta di attivazione da parte della Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo. Il servizio di idroambulanza, oltre l'isola dei conigli, dovrà garantire l'intervento presso tutte le altre zone difficilmente raggiungibili da terra dai mezzi sanitari (ambulanza/barella).
3. In caso di indisponibilità dell'idroambulanza, l'infortunato verrà evacuato via mare, attraverso le procedure stabilite nell'ambito della riunione del 05.08.2016, che prevedono l'intervento del gommone dell'A.M.P. o in alternativa quello dei VV.F/Carabinieri, previo imbarco di personale medico del Poliambulatorio e di un soccorritore navale (quest'ultimo solo se non impiegato in altra attività di soccorso).

ARTICOLO 5

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per tutte le restanti località del Circondario Marittimo di Lampedusa nonché per quanto non espressamente previsto e derogato con la presente, rimangono in vigore le disposizioni della citata Ordinanza di Sicurezza Balneare n.14/2017.
2. La presente Ordinanza si inserisce in un assetto amministrativo dei litorali e del mare le cui competenze vengono ripartite fra Autorità Marittima, Regione Siciliana, Comune di Lampedusa e Linosa ed è stata emanata solo a seguito del consenso dei predetti Enti nel rispetto delle proprie prerogative e dei profili di rispettiva competenza in funzione delle specifiche attribuzioni di legge.



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"
Indirizzo e-mail: uclampedusa@mit.gov.it – P.E.C. cp-lampedusa@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it



ARTICOLO 6 PUBBLICITÀ DELL'ORDINANZA

1. La presente Ordinanza, pubblicata sul sito internet di questo Ufficio Circondariale Marittimo all'indirizzo www.guardiacostiera.gov.it nella sezione "Ordinanze", deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture/stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attività balneari, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. Chi esercita attività di locazione, noleggio nonché di appoggio all'attività di *diving* a mezzo di unità da diporto ed ogni attività turistica connessa alla balneazione nell'ambito del Circondario Marittimo di Lampedusa deve pubblicizzare e far visionare la presente Ordinanza di Sicurezza ai propri clienti.

ARTICOLO 7 DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

1. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che a decorrere dal posizionamento dei cavi tarozzati negli ambiti di cui all'articolo 1 sostituiscono e derogano la vigente regolamentazione stabilita nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 14/2017 in data 24.06.2017.
2. Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca violazione delle normative sulle aree protette o altro più grave illecito, e salvo le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione, dell'articolo 650 del Codice Penale e dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171.

É fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.


Lampedusa, 11.07.2017

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MONACO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82




NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"
Indirizzo e-mail: uclampedusa@mit.gov.it – P.E.C. cp-lampedusa@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it





NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"
Indirizzo e-mail: uclampedusa@mit.gov.it – P.E.C. cp-lampedusa@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it






NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"
Indirizzo e-mail: uclampedusa@mit.gov.it – P.E.C. cp-lampedusa@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it






NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"
Indirizzo e-mail: uclampedusa@mit.gov.it – P.E.C. cp-lampedusa@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it





NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"
Indirizzo e-mail: uclampedusa@mit.gov.it – P.E.C. cp-lampedusa@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it





NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"
Indirizzo e-mail: uclampedusa@mit.gov.it – P.E.C. cp-lampedusa@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it

